



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

STATUTO

"Tradizioni Sanginesine Associazione di Promozione Sociale – ASD"

Premessa

1. È costituita l'Associazione **"Tradizioni Sanginesine Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica"**, in breve **"Tradizioni Sanginesine APS ASD"**, avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale (d'ora in avanti anche "Associazione").
2. L'Associazione **"Tradizioni Sanginesine Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione **"Tradizioni Sanginesine Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali e dell'ente di promozione sportiva.
4. Intende conseguire il riconoscimento a fine sportivo e iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive e al Registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Art. 1 – Denominazione sociale

1. L'Associazione assume la denominazione di **"Tradizioni Sanginesine APS ASD"** (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione "**Tradizioni Sanginesine APS ASD**" è apolitica, non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale, sportivo e ricreativo.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:
 - a) rievocare gli antichi fasti e splendori, gli usi ed i costumi del Medioevo di San Ginesio celebrandoli con manifestazioni sportive e non sportive ispirate alla storia, dandone continuità e divulgandone la conoscenza a livello locale, nazionale ed internazionale, anche attraverso approfondimenti storici, culturali, editoriali e di divulgazione scolastica;
 - b) promuovere la rivalutazione e la promozione artistica e culturale del patrimonio artistico, monumentale e naturalistico ginesino, nonché la tipicità e le risorse del territorio, la valorizzazione artistica e culturale delle festività civili e religiose della tradizione ginesina,
 - c) accrescere l'interesse turistico per la città ed il territorio di riferimento, rivalutando e valorizzando tutte le tipologie di arte;
 - d) approfondire le vicende del Palio moderno e contemporaneo e le figure significative che hanno permesso la ripresa delle attività nel corso degli Anni '60;
 - e) svolgere attività di gestione e conduzione di impianti ed immobili, anche storici, promuovere attività svolte a sviluppare la conoscenza dell'arte, della musica, del ballo, organizzando spettacoli, mostre, fiere, eventi e concerti, curando direttamente ed indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, strumenti audiovisivi o multimediali o quant'altro utile a divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti e le attività relative alle finalità dell'Associazione;
 - f) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
 - g) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
 - h) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
 - i) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di **sport equestri, tiro con l'arco, atletica leggera**, idonee a favorire l'educazione fisica e l'equilibrio psicofisico della persona, sia quale strumento educativo di crescita e miglioramento personale sia per lo sviluppo delle relazioni sociali e a diffondere, attraverso la pratica a tutti i livelli



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

dell'esercizio fisico, la cultura del vivere sano. Le predette attività sportive dilettantistiche comprendono tutte le discipline, forme, metodologie e programmi come indicati e ricompresi dalle delibere CONI e successive modificazioni, integrazioni e interpretazioni anche ad opera delle rispettive federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione.

L'associazione promuove inoltre l'organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta e di ogni altra attività, idonea a promuovere l'attuazione delle finalità istituzionali a livello amatoriale, agonistico, competitivo o ricreativo, attraverso la pratica di attività sportive, motorie o di socializzazione nonché attraverso attività didattiche o formative per la promozione delle finalità istituzionali.

In particolare, ma non in via esaustiva, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà promuovere ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione delle seguenti attività:

- pratica sportiva, attività formativa o didattica: ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo; l'organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni; stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi;
3. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 22/01/2004, n.42 e successive modificazioni (lett.f)
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k)
 - d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t)
 4. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa la gestione di impianti e attrezzature sportive, la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti, nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti e per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie.
 5. L'associazione potrà svolgere anche attività commerciale e di autofinanziamento in conformità alle leggi vigenti.
 6. L'associazione potrà stipulare convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui all'art.36 del Codice del Terzo Settore necessari ad assicurare servizi ai soci e realizzare le attività istituzionali.



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

7. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative nonché dell'art. 9 D.Lgs n. 36/21, quando applicabile.

A titolo non esaustivo possono prevedersi:

- attività editoriale: pubblicazione di una rivista bollettino; pubblicazione di raccolte di testi in materie inerenti all'attività e alle finalità istituzionali dell'associazione;
- attività ricreativa: incontri, manifestazioni, anche spettacolistiche, rassegne, escursioni sociali, turismo sociale e ambientale, connessi alla pratica delle discipline e delle attività statutarie per favorire una maggiore integrazione tra gli associati;
- attività culturali: attività di sensibilizzazione e studio come tavole rotonde, dibattiti, mostre, rassegne, istituzione di biblioteche e sale di lettura, seminari, gruppi di studio, visite guidate, escursioni sociali e ricreative, proiezione di film e documentari su tematiche connesse alle attività istituzionali.

L'associazione potrà svolgere, nei limiti previsti dalle norme di legge, ogni altra e ulteriore attività diversa la cui individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

9. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in piazza Federico Sargolini, nel Comune di San Ginesio.
3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati



Associazione TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti del terzo settore che operano senza fini di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.
4. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.
9. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata dall'esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - c) frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
 - h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- c) mantenere una irrepreensibile condotta ai fini sportivi, che deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

- 1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione;
 - d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto;
 - e) morte del socio.
- 2. Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo di Amministrazione e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.
- 3. Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.
- 4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
- 5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- 6. La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 7 – Organi sociali

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di amministrazione;



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

- c) l'Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- d) l'Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- 2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "Tradizioni Sanginesine APS ASD", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
- 3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
- 4. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 7. L'avviso della convocazione, affisso nella sede dell'associazione, dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms, firma per presa visione della convocazione affissa, pubblicazione sul web e qualsiasi altro mezzo telematico idoneo a garantirne la ricezione.
- 8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 9. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;



Associazione TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD

- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
 - b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione degli associati art. 6 punto 2;
 - g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (art. 9 comma 1 lett. d) e in quelle che riguardano la loro responsabilità (art. 9 comma 1 lett. e), i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.



Associazione TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD

Art. 12 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi federazione sportiva nazionale ad esso aderente o di un qualsiasi Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
5. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) amministra l'Associazione,
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
 - f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
6. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

9



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

7. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
8. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
9. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica e/o tramite qualsiasi altro mezzo elettronico atto a garantirne la ricezione almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
10. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
11. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente:
 - a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea;
3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.
4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati consecutivi; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

6. Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 16 – La Consulta delle Contrade

1. La Consulta delle Contrade è formata dai Responsabili delle quattro Contrade che partecipano al Palio di San Ginesio e da un delegato dell'Organo di Amministrazione;
2. La Consulta delle Contrade si attiva su richiesta all'Organo di Amministrazione da parte della maggioranza delle Contrade;
3. Con proprio atto formale, ogni Contrada comunica il nominativo del titolare e di massimo 3 delegati che possono partecipare alla Consulta delle Contrade in rappresentanza dello stesso. Le nomine si intendono valide sino a nuova comunicazione;
4. La Consulta delle Contrade elegge tra i rappresentanti effettivi delle Contrade un Priore che ne coordina i lavori;
5. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri della Consulta ed il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi



Associazione TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD

presiede. Ogni rappresentante può chiedere il differimento della votazione nel caso ritenga necessario consultare preliminarmente gli organi rappresentativi della propria Contrada.

6. La Consulta delle Contrade è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal rappresentante delle Contrade più anziano di età dei presenti.
7. Delle riunioni della Consulta viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e da un componente.
8. La Consulta delle Contrade formula proposte all'Organo di Amministrazione e esprimere i pareri sulle questioni che l'Organo di Amministrazione riterrà opportuno sottoporle.
9. La Consulta delle Contrade favorisce la collaborazione e l'organizzazione di attività coordinate da parte delle stesse, stimola la crescita di iniziative congiunte, verifica la coerenza dei singoli calendari nell'ottica del rispetto dell'autonomia di ogni soggetto e la salvaguardia delle esigenze collettive.

Art. 17 – Il Comitato del Palio

1. Il Comitato del Palio è composto da:
 - l'Organo di Amministrazione;
 - il Sindaco del Comune di San Ginesio o da un suo Delegato;
 - un rappresentante per ogni delle 4 Contrade partecipanti;
 - un referente per ogni gruppo di lavoro precedentemente istituito con Delibera dell'Organo di Amministrazione;
2. Il Comitato del Palio è organismo di indirizzo e organizzazione, coadiuva l'Organo di Amministrazione nell'organizzazione del Palio, formula pareri e fornisce indicazioni tecniche per il corretto svolgimento della manifestazione.
3. Il Comitato del Palio viene costituito annualmente con Delibera del Consiglio Direttivo, tenendo conto dell'anno paliesco (indicativamente da inizio settembre dell'anno x alla fine di agosto dell'anno x+1).
4. Il Comitato del Palio esprime parere in merito a:
 - gara o gare nelle quali si svolge il Palio di San Ginesio;
 - data o date di svolgimento del Palio;
 - calendario e programma delle manifestazioni;
 - costituzione della Commissione Regolamento;
 - rapporti con la Federazione di riferimento per lo svolgimento dei Palii;
 - scelta del pittore del Palio;
 - individuazione dei giudici di gara;
 - organizzazione delle attività collaterali;
 - quant'altro ritenuto necessario all'organizzazione del Palio
5. Il Comitato del Palio è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Per la validità delle decisioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Delle riunioni del Comitato del Palio viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

7. L'Organo di Amministrazione può istituire Comitati ad hoc per l'organizzazione di altri eventi organizzati dall'Associazione. La delibera di istituzione disciplina la composizione e i compiti del Comitato.

Art. 18 – Il comitato scientifico e la consulta tecnico-sportiva

1. Il comitato scientifico è composto da un minimo di 4 membri designati dall'Organo di Amministrazione tra personalità che si sono distinte per competenza professionale e doti umane nelle materie individuate dall'Associazione come oggetto della propria attività, ai quali si aggiunge il Presidente dell'Associazione, che ne convoca le sedute. In caso di sua indisponibilità, egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.
2. Il Comitato ha competenza consultiva ed elabora programmi culturali e formativi dell'Associazione, sottoponendoli all'Organo di Amministrazione per l'approvazione.
3. L'Organo di Amministrazione può nominare, tra i membri del Comitato scientifico, un Comitato ristretto per la gestione delle singole iniziative didattiche e scientifiche.
4. Le delibere del Comitato Scientifico sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali, redatti a cura del Presidente, vengono di norma approvati seduta stante.
5. L'Organo di Amministrazione può istituire una consulta tecnico-sportiva che lo affianca nella determinazione delle questioni relative all'organizzazione delle manifestazioni sportive e può essere organizzata in gruppi tematici. La delibera di istituzione determina il numero e le qualifiche dei componenti. La Consulta è presieduta dal Presidente dell'Associazione che ne convoca le sedute e ne presiede i lavori. In caso di sua indisponibilità, egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 20 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs n. 36/2021.

Art. 22 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

1. Il bilancio, predisposto dall'organo di amministrazione, comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
2. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 24 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 25 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 – Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
4. Tutti i rapporti di lavoro sportivo sono quelli previsti dal D.lgs n. 36/2021 e dalle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di attività sportiva dilettantistica.
5. Per tali rapporti attinenti agli scopi sociali possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Art. 27 – Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
2. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 28 – I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che mediante la procedura di tesseramento aderiscono agli Organismi Sportivi (FSN, DSA, EPS) a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:
 - a. atleti;
 - b. dirigenti sociali e soci;
 - c. giudici/arbitri;
 - d. dirigenti;



Associazione **TRADIZIONI SANGINESINE APS ASD**

- e. tecnici, istruttori;
 - f. altre qualifiche previste dai suddetti Organismi;
 - g. altri tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è Affiliata.
2. L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi, deve garantire ai soci ed ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.
 3. I tesserati agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture in uso all'Associazione e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
 4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
 5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Art. 29 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché quanto previsto dal D.Lgs 36/2021.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Ai fini sportivi esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021
4. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

Registrazione di Atto Privato

Il 12/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQL , serie 3 , numero 437

data di stipula: 30/04/2025

ident.vo telematico: TQL25L000437000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 83014160432

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

83014160432				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

